



*Dott. Giovanni De Donno*  
*Notaio*

Numero 30542 del Repertorio

Numero 13159 della Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO**

**della Società "AD ASTRA Società Cooperativa sociale"**

**con sede in Muro Leccese (LE)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di febbraio,  
in Maglie e nel mio studio, alla via Roma, n.109.

Dinnanzi a me **Dottor GIOVANNI DE DONNO**, Notaio in Maglie ed  
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza  
l'assistenza dei testimoni, non richiesti da me Notaio né  
dalle sottocostituite parti, fornite dei requisiti di legge,

**SONO COMPARI**

**1) PETRACCA GABRIELE**, nato a Nociglia il 12 febbraio 1965 e  
residente a San Cassiano, alla Strada Provinciale 161, n.4,  
C.F.: PTR GRL 65B12 F916T;

**2) BISCOZZI ALESSANDRO**, nato a San Pietro Vernotico il 10 no-  
vembre 1969 e residente a Diso, in via Don Vitale Mariano,  
n.10, C.F.: BSC LSN 69S10 I119X;

**3) ROMANO SILVIA**, nata a Galatina il 23 marzo 1977 e residente  
a Tuglie, in via Trieste, n.73, C.F.: RMN SLV 77C63 D862C;

**4) SALVATORE Andrea**, nato a Maglie il 4 marzo 1978 e residen-  
te a Muro Leccese, in via Vittorio Veneto, n.64, C.F.: SLV  
NDR 78C04 E815Q;

**5) MERGOLA EMANUELA**, nata a Maglie il 2 aprile 1980 e resi-

dente a Scorrano, in via Giuseppe Bello, n.9, C.F.: MRG MNL

80D42 E815J;

**6) MAGGIULLI XENIA**, nata a Maglie il 20 ottobre 1980 e resi-

dente a Muro Leccese in via Vittorio Veneto, n.36, C.F.: MGG

XNE 80R60 E815B;

**7) RIA PIERLUIGI**, nato a Galatina l'11 gennaio 1983 e resi-

dente a Tuglie in Corso Cesare Vergine, n.13, C.F.: RIA PLG

83A11 D862V;

**8) MAGGIULLI ROBERTA**, nata a Maglie il 25 maggio 1985 e resi-

dente a Muro Leccese in via Vittorio Veneto, n.36, C.F.: MGG

RRT 85E65 E815Q;

**9) FORTE ALESSIA**, nata a Maglie il 5 novembre 1988 ed ivi re-

sidente, in via V. Ingravalle, n.43, C.F.: FRT LSS 88S45

E815W;

**10) CAPUTO PAOLA**, nata a Galatina il 14 agosto 1990 e resi-

dente a Muro Leccese, in via Giacomo Matteotti, n.5, C.F.:

CPT PLA 90M54 D862J.

I componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente atto con il quale d'accordo tra loro convengono e

stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata

#### **"AD ASTRA - Società Cooperativa sociale"**

Ai sensi del 2° comma dell'art.2522 c.c., la cooperativa a-

dotta le norme della società a responsabilità limitata, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

#### **Art. 2**

La cooperativa ha sede nel Comune di Muro Leccese (LE).

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato alla via Vittorio Veneto, n.34.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi, punti vendita e unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie.

#### **Art. 3**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale so-

ziale.

**Art. 4**

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della istruzione e formazione, a favore di minori, adulti, anziani e persone in situazione di disagio e svantaggio in genere quali adolescenti, disabili, ammalati, stranieri, immigrati, persone vittime di violenza e di tratta, ex detenuti, persone che presentano forme di dipendenza e problemi correlati, invalidi, tossicodipendenti, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualisti-

	co, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le	
	cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno pre-	
	visti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo	
	amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggio-	
	ranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per	
	gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521	
	cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai	
	detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbli-	
	gata al rispetto del principio della parità di trattamento.	
	La cooperativa, ferma restando la propria natura di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabi-	
	lite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze del-	
	l'impresa cooperativa.	
	In particolare la cooperativa, con riferimento e in conformi-	
	tà al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e re-	
	quisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'idea-	
	zione, progettazione, realizzazione e gestione direttamente	
	e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in	
	genere, di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie,	
	culturali e/o educative, ed in particolare:	
	- attività socio-assistenziali e socio-riabilitative da svol-	
	gere in strutture residenziali e semiresidenziali così come	
	indicate nella L.R. 19/2006 e relativo Regolamento di Attua-	

	zione n.4/2007 e successivi interventi legislativi in materia;	
	- attività educativa domiciliare e attività di sostegno sco-	
	lastico, laboratori di attività educative, creative, ludiche, di	
	animazione e del tempo libero (es. campi estivi per minori);	
	- iniziative e attività in genere volte allo sviluppo di u-	
	n'adeguata educazione ambientale, compresa la realizzazione	
	e/o gestione di fattorie didattiche;	
	- centri di ascolto e consultori familiari e servizi di so-	
	stegno alla famiglia e alla genitorialità;	
	- prestazione di servizi per la mediazione familiare e per	
	l'affidamento e l'adozione nazionale e internazionale;	
	- prestazione di consulenze psico-pedagogiche, compresa l'i-	
	stituzione di sportelli sociali o di informazione sociale e	
	counseling;	
	- gestione di scuole, scuole materne, asili nido, ludoteche,	
	colonie;	
	- interventi educativi di strada;	
	- gestione di servizi ed iniziative finalizzati a contrastare	
	le varie forme di povertà, ivi comprese le attività di banco	
	alimentare ed altre forme affini di solidarietà (ad esempio,	
	redistribuzione di indumenti, calzature, mobilia e altro).	
	- attività culturali quali dibattiti, incontri culturali,	
	convegni, seminari, conferenze, meeting, manifestazioni, even-	
	ti, punti di incontro attrezzati aperti e integrati, centri	
	di aggregazione, su tematiche inerenti gli scopi sociali;	

	- corsi di formazione e aggiornamento e corsi di formazione professionale;	
	- attività di formazione e aggiornamento per personale, volontari e operatori in genere dei settori innanzi indicati.	
	Per la realizzazione dei propri fini la Cooperativa potrà organizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- attività, servizi e impianti sportivi e ricreativi, palestre e piscine; case di vacanza marine e montane e altre strutture di ospitalità; campeggi e stabilimenti balneari; parchi, giardini, aree di rispetto naturalistico e aree a verde pubblico e privato; musei, biblioteche, archivi e mediateche; il tutto con annessi servizi e attività di bar e ristorazione, manutenzione, pulizia e sanificazione;	
	- attività e servizi di telesoccorso, teleassistenza, assistenza domiciliare anche infermieristica, anche realizzata in centri di servizio, allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- organizzazione e gestione di corsi di informatica e di lingua straniera;	
	- organizzazione e gestione di corsi di avviamento all'apprendimento di tecniche per la produzione di piccoli manufatti e prodotti artigianali; promozione e formazione di abilità e valorizzazione della manualità, finalizzate all'avvio di piccole attività artigianali di ogni tipo; promozione del	

commercio etico, equo e solidale.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa

potrà, in via meramente strumentale ed accessoria:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o

strumentale al suo conseguimento, nonché compiere tutte le o-

perazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari,

necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali:

- assumere interessenze e partecipazioni in società anche di-

verse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura a-

venti oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche

reali.

La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo

tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento a-

ziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati

allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed inte-

grative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, e-

mettere strumenti finanziari, purché privi di diritti ammini-

strativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori

qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese

la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla pro-

pria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento

sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al



raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.

#### **Art. 5**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

-) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

-) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

-) soci cooperatori in prova.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone

fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

#### **Art. 6**

La Società è regolata oltre che dal presente atto costitutivo, anche dallo Statuto Sociale, composto da 38 (trentotto) articoli, che previa lettura datane ai componenti e dagli stessi approvato e sottoscritto nei modi di legge, al presente si allega sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

Per quanto non è previsto dal presente atto costitutivo e dall'allegato Statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

#### **Art. 7**

Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 50 (cinquan-

ta). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può

essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuiti fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

#### **Art. 8**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore innanzi precisato.

Al momento della sottoscrizione del presente atto i costitui-

ti signori Petracca Gabriele, Biscozzi Alessandro, Romano Silvia, Salvatore Andrea, Mergola Emanuela, Maggiulli Xenia, Maggiulli Roberta, Ria Pierluigi, Forte Alessia e Caputo Paola sottoscrivono e versano ciascuno quattro quote da Euro 50 (cinquanta), quindi ciascun socio sottoscrive e versa quote per un valore complessivo di Euro 200 (duecento); e pertanto il capitale sociale risulta pari a Euro DUEMILA.

**Art. 9**

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

**Art. 10**

I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per il recesso e l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme di convocazione dell'assemblea, i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'organo amministrativo, il numero dei componenti dell'organo di controllo ed in genere le norme per l'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo Statuto sociale, quali innanzi al presente atto già allegato sotto la lettera "A".

**Art. 11**

La Società è amministrata alternativamente, secondo quanto

deciso dai soci in sede di nomina, da:

a) un Amministratore unico;

b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico, oppure il Consiglio di amministrazione, oppure una pluralità di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, ed è sempre rieleggibile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra

i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e

se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nel

le condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di

concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.

I componenti, qui riuniti seduta stante, all'unanimità stabi-

liscono che la Società sarà amministrata da un Consiglio di

Amministrazione e a comporre il primo Consiglio di Ammini-

strazione, fino a revoca o a dimissioni, all'unanimità chia-

mano i costituiti soci, signori **BISCOZZI ALESSANDRO, MERGOLA**

**EMANUELA e MAGGIULLI XENIA.**

Gli eletti accettano tutti la carica e riuniti in Consiglio

seduta stante, all'unanimità eleggono:

- Maggiulli Xenia - Presidente;

- Mergola Emanuela - Vice Presidente;

- Biscozzi Alessandro - Consigliere,

i quali tutti accettano l'investitura.

All'uopo i soci costituenti deliberano e stabiliscono che ai

membri del Consiglio di Amministrazione testè nominati non

sarà riconosciuto alcun compenso per l'esercizio delle loro

funzioni, fino a nuova determinazione dell'assemblea.

#### **Art. 12**

L'assemblea dei soci, qui riunita seduta stante, autorizza e-

spressamente il nominato Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione a compiere quanto necessario per la legale esistenza della Società Cooperativa, nonché ad apportare al presente atto ed allo allegato Statuto Sociale, tutte le aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Tutti gli adempimenti previsti, richiesti, necessari e dovuti, susseguenti all'ottenimento della iscrizione della società nel Registro delle Imprese, così come i componenti tutti espressamente dichiarano e confermano, resteranno a carico della Società, che a mezzo dell'Organo Amministrativo eletto svolgerà direttamente in proprio ogni attività necessaria. In particolare, i componenti tutti, all'unanimità delegano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a fare tutto quanto d'uopo e necessario al fine di ottenere l'iscrizione della società nell'Albo delle società cooperative fra quelle a mutualità prevalente o le diverse, ritenendo sin da ora per rato e valido l'operato dello stesso, senza bisogno di ulteriore atto di ratifica o conferma.

#### **Art. 13**

Tutte le spese del presente atto, annesse e consequenziali, presunte in Euro Millecentocinquanta, restano a totale carico della Società Cooperativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che a mia richiesta lo hanno di-

chiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me

Notaio alle ore ventuno.

L'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato

di mio pugno, occupa di quattro fogli quindici facciate

scritte per intero e la sedicesima sin qui.

F.to: Gabriele Petracca, Alessandro Biscozzi, Silvia Romano,

Andrea Salvatore, Emanuela Mergola, Xenia Maggiulli, Pier-

luigi Ria, Roberta Maggiulli, Alessia Forte, Paola Caputo,

Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).



**STATUTO**

**della Società "AD ASTRA - Società Cooperativa sociale"**

**con sede in Muro Leccese (LE)**

**\* \* \* \* \***

**Art. 1 - Costituzione e norme applicabili**

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata

**"AD ASTRA - Società Cooperativa sociale"**

Ai sensi del 2° comma dell'art.2522 c.c., la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

**Art. 2 - Sede**

La cooperativa ha sede nel **Comune di Muro Leccese (LE)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi, punti vendita e unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sop-

presse sedi secondarie.

### **Art. 3 - Durata**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

### **Art. 4 - Scopo**

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della istruzione e formazione, a favore di minori, adulti, anziani e persone in situazione di disagio e svantaggio in genere quali adolescenti, disabili, ammalati, stranieri, immigrati, persone vittime di violenza e di tratta, ex detenuti, persone che presentano forme di dipendenza e problemi correlati, invalidi, tossicodipendenti, per assicurare

le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

#### **Art. 5 - Oggetto**

	La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto l'ideazione, progettazione,	
	realizzazione e gestione direttamente e/o in appalto o con-	
	venzione con enti pubblici e privati in genere, di attività	
	socio-assistenziali, socio-sanitarie, culturali e/o educati-	
	ve, ed in particolare:	
	- attività socio-assistenziali e socio-riabilitative da svol-	
	gere in strutture residenziali e semiresidenziali così come	
	indicate nella L.R. 19/2006 e relativo Regolamento di Attua-	
	zione n.4/2007 e successivi interventi legislativi in materia;	
	- attività educativa domiciliare e attività di sostegno sco-	
	lastico, laboratori di attività educative, creative, ludiche, di	
	animazione e del tempo libero (es. campi estivi per minori);	
	- iniziative e attività in genere volte allo sviluppo di u-	
	n'adeguata educazione ambientale, compresa la realizzazione	
	e/o gestione di fattorie didattiche;	
	- centri di ascolto e consultori familiari e servizi di so-	
	stegno alla famiglia e alla genitorialità;	
	- prestazione di servizi per la mediazione familiare e per	
	l'affidamento e l'adozione nazionale e internazionale;	
	- prestazione di consulenze psico-pedagogiche, compresa l'i-	
	stituzione di sportelli sociali o di informazione sociale e	
	counseling;	
	- gestione di scuole, scuole materne, asili nido, ludoteche,	

	colonie;	
	- interventi educativi di strada;	
	- gestione di servizi ed iniziative finalizzati a contrastare	
	le varie forme di povertà, ivi comprese le attività di banco	
	alimentare ed altre forme affini di solidarietà (ad esempio,	
	redistribuzione di indumenti, calzature, mobilia e altro).	
	- attività culturali quali dibattiti, incontri culturali,	
	convegni, seminari, conferenze, meeting, manifestazioni, even-	
	ti, punti di incontro attrezzati aperti e integrati, centri	
	di aggregazione, su tematiche inerenti gli scopi sociali;	
	- corsi di formazione e aggiornamento e corsi di formazione	
	professionale;	
	- attività di formazione e aggiornamento per personale, vo-	
	lontari e operatori in genere dei settori innanzi indicati.	
	Per la realizzazione dei propri fini la Cooperativa potrà or-	
	ganizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in pro-	
	prio o per conto terzi:	
	- attività, servizi e impianti sportivi e ricreativi, pale-	
	stre e piscine; case di vacanza marine e montane e altre	
	strutture di ospitalità; campeggi e stabilimenti balneari;	
	parchi, giardini, aree di rispetto naturalistico e aree a	
	verde pubblico e privato; musei, biblioteche, archivi e me-	
	diateteche; il tutto con annessi servizi e attività di bar e	
	ristorazione, manutenzione, pulizia e sanificazione;	
	- attività e servizi di telesoccorso, teleassistenza, assi-	

	stenza domiciliare anche infermieristica, anche realizzata in	
	centri di servizio, allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	- organizzazione e gestione di corsi di informatica e di lin-	
	gua straniera;	
	- organizzazione e gestione di corsi di avviamento all'ap-	
	prendimento di tecniche per la produzione di piccoli manufat-	
	ti e prodotti artigianali; promozione e formazione di abilità	
	e valorizzazione della manualità, finalizzate all'avvio di	
	piccole attività artigianali di ogni tipo; promozione del	
	commercio etico, equo e solidale.	
	Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa	
	potrà, in via meramente strumentale ed accessoria:	
	- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	strumentale al suo conseguimento, nonchè compiere tutte le o-	
	perazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari,	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	- assumere interessenze e partecipazioni in società anche di-	
	verse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura a-	
	venti oggetto analogo, affine o connesso al proprio;	
	- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati	

allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purché privi di diritti amministrativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.

#### **Art. 6 - Numero e categorie di Soci**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-

nenti alle seguenti categorie:

-) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo

un compenso di qualsiasi natura ed entità;

-) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente

ed esclusivamente per fini di solidarietà;

-) soci cooperatori in prova.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria

attività nel territorio interessato dall'attività della coo-

perativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone

fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o

private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in

proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci

in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-

dicate.

#### **Art. 7 - Soci lavoratori**

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la

gestione in forma associata e con la prestazione della pro-

pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-

gliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-

venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano



maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 8 - Soci volontari**

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

#### **Art. 9 - Categoria speciale di soci**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, denominata dei "soci operatori in prova", i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può in ogni caso superare i 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria, può essere escluso dalla Cooperativa per le cause individuate dal presente statuto ed altresì per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di inserimento.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	

	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	<b>Art. 10 - Procedura di ammissione</b>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, Stato di costituzione, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	

l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-

l'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-

berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-

to e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei

soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal-

l'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il so-

vrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede

di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere moti-

vata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-

colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua

prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illu-

stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-

l'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 11 - Quote**

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore

ad Euro 50 (cinquanta).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nes-

sun socio può avere un numero di quote del valore nominale complessivo superiore a Euro 100.000 (centomila).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

#### **Art. 12 - Cessione delle quote**

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-

sizione al Tribunale.

### **Art. 13 - Vincoli sulle quote**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

### **Art. 14 - Recesso**

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto sociale;

- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;

- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-

	mandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	<b>Art. 15 - Esclusione del socio</b>	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato	
	all'articolo 2531 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	



porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 16 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.17.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.10. In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art.17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità di cui al precedente art.10. In caso di diniego del consenso e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.17.

#### **Art. 17 - Liquidazione della quota**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-

		sione o la morte del socio.
		Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto
		hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle
		somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-
		dite imputabili al capitale.
		Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni
		dall'approvazione del bilancio.
		<b>Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi</b>
		Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
		questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
		anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-
		ne della quota si è verificata.
		Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
		si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
		obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
		liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso
		termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-
		cio defunto.
		<b>Art. 19 - Soci sovventori</b>
		Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di
		cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.
		I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
		denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
		quote trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna.
		Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-

	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti	
	i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	

previste per i soci cooperatori.

#### **Art. 20 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 50 (cinquanta). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuiti fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle

quote sottoscritte.

#### **Art. 21 - Capitale sociale**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore innanzi precisato.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica

quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.

**Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie**

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

**Art. 23 - Divieti**

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

**Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano

	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dal preceden-	
	te art.23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi	
	del precedente art.22.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, e comunque sempre considerando	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa e il socio stesso. A tal fine, l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante, ap-	
	plicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ri-	
	storno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle	
	decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	



**Art. 25 - Finanziamenti dei soci**

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 c.c., salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

**Art. 26 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod.civ., dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art.26.	
	Non possono esercitare il proprio diritto di voto i soci ti-	
	tolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni	
	di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	<b>Art. 27 - Diritto di voto</b>	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore complessivo delle quote possedute.	
	<b>Art. 28 - Delibere assembleari</b>	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministra-	
	tivo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con	
	avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il	
	luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri indi-	
	cati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non rac-	
	comandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e con	
	modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione su-	
	gli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta ricezione	
	dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.	

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di amministrazione, o dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di costoro, o in caso di inapplicabilità dei criteri di cui innanzi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo

			svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
			Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
			L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
			- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;	
			- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
			- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
			- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
			- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	

Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la

riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-

noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega

che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non

può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere

rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rego-

larità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-

stratori, né ai sindaci (o al revisore).

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-

ti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,

sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione

del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto

in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese

col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spet-

tanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente

	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea. Il voto deve essere comunque palese e deve	
	essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere	
	redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	<b>Art. 29 - Organo Amministrativo</b>	
	La Società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da:	
	a) un Amministratore unico;	
	b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.	
	Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico,	

oppure il Consiglio di amministrazione, oppure una pluralità di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se Organo Amministrativo della Società debba essere il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o una pluralità di Amministratori, e provvedono alla nomina, conferendo altresì, in caso di Consiglio di Amministrazione, le cariche di Presidente e Vice Presidente.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, ed è sempre rieleggibile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.

### **Art. 30 - Decisioni del Consiglio di amministrazione**

Nel caso di società amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;



	- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.	

**Art. 31 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle Assemblee.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal

	Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	Nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, al mo-	
	mento della nomina i poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a	
	maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono	
	essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministra-	
	zione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministra-	
	tori disgiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministra-	
	tori non possono compiere nessuna operazione, salvi i casi in	
	cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un dan-	
	no alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci. In caso di	
	parità di voti, l'opposizione si intende accolta e l'opera-	
	zione non autorizzata.	
	Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo,	
	che se pluripersonale è tenuto all'osservanza del metodo col-	
	legiale:	
	-) la redazione del progetto di bilancio;	

-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

### **Art. 32 - Rappresentanza**

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, alternativamente:

a) all'Amministratore Unico;

b) nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Amministratore delegato e al Presidente del Comitato esecutivo, nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma o la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso;

c) nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, agli amministratori medesimi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qualora nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatari ad negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **Art. 33 - Compensi degli amministratori**

L'Assemblea dei soci può determinare un compenso annuale in favore dell'Organo amministrativo.

**Art. 34 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità**

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 cod.civ., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

**Art. 35 - Controllo legale dei conti**

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi,

	con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a re-	
	digere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ.	
	Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le com-	
	petenze e i poteri per tale organo previsti in materia di so-	
	cietà per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.	
	<b>Art. 36 - Scioglimento e liquidazione</b>	
	In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato,	
	l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la mo-	
	difica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori preferi-	
	bilmente tra i soci determinandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	<b>Art. 37 - Regolamenti interni</b>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	rendoli successivamente alla approvazione dei soci.	
	<b>Art. 38 - Disposizioni finali</b>	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente Statuto agli articoli 20 (divieto di	
	ripartizione di riserve e fondi), 22 (destinazione degli uti-	
	li), 23 (divieti di distribuzione e remunerazione), 24 (ap-	

provazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 36 (evoluzione del patrimonio residuo), qualora la Cooperativa intenda conseguire e mantenere tale qualificazione e i conseguenti benefici fiscali, sono inderogabili e devono in fatto essere osservate.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Gabriele Petracca, Alessandro Biscozzi, Silvia Romano, Andrea Salvatore, Emanuela Mergola, Xenia Maggiulli, Pierluigi Ria, Roberta Maggiulli, Alessia Forte, Paola Caputo, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).